

18 ottobre 2007 0:00

Consulenti finanziari. Osservazioni Aduc sul regolamento

Firenze, 17 ottobre 2007

Osservazioni sulla bozza di regolamento relativo ai consulenti finanziari ex articolo 18 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In primo luogo desideriamo esprimere apprezzamento per la metodologia di consultazione pubblica. Nella sostanza del provvedimento, l'Aduc è decisamente contraria agli ordini professionali e chiede da tempo l'abolizione del valore legale del titolo di studio, non può quindi condividere i criteri indicati nel regolamento. Più nello specifico, anche volendosi calare nella logica corporativa degli albi professionali, riteniamo che vi siano alcuni elementi che non vadano nella direzione della tutela degli investitori. Per accedere all'Albo sarebbe indispensabile la laurea (che attesta una conoscenza sostanzialmente di carattere generico con scarsa o scarsissima relazione alle competenze specifiche del consulente finanziario indipendente) mentre la prova valutativa, che dovrebbe attestare le specifiche competenze, può essere evitata dai promotori finanziari e dai funzionari di banca, ammesso che il loro ex datore di lavoro voglia produrre la necessaria attestazione.

Non comprendiamo come questi requisiti professionali possano garantire in qualche modo i risparmiatori sulle reali, specifiche, competenze professionali degli iscritti all'albo.

Ritenere che un funzionario di banca e/o un promotore finanziario - che abbia superato l'esame di promotore ed abbia svolto l'attività per tre anni - abbia per questo solo fatto le competenze richieste per lo svolgimento della libera professione di consulente finanziario è palesemente inverosimile.

Le competenze professionali specifiche potrebbero essere verificate dai programmi di certificazioni professionale internazionalmente riconosciuti e specifici del settore che potrebbero essere accreditati presso la Consob (ci riferiamo, ad esempio alla certificazione CFP, CFA, EFPA ed altre).

Si può comprendere che agli iscritti all'albo si richieda di provare una specifica competenza, ma non è condivisibile precludere la possibilità di svolgere la professione a coloro che -pur in presenza di una specifica competenza- non abbiano i titoli accademici indicati nel regolamento (alcuni soggetti possono avere titoli accademici legalmente riconosciuti di tipo diverso -Matematica, Ingegneria, ecc.- altri potrebbero aver intrapreso un percorso formativo molto più specifico).

In tema di esenzione dalla prova valutativa, le conseguenze del commi, 2, 3 e 4 dell'art. 3 possono implicare conseguenze francamente paradossali. E' noto che molti consulenti finanziari indipendenti oggi in attività fossero stati in passato promotori finanziari iscritti al relativo albo, e che hanno scelto di abbandonare il contratto di agenzia con il proprio intermediario spesso rimanendo iscritti all'albo senza mandato.

Ebbene, ai fini dell'esclusione dalla prova valutativa in questo nuovo albo (per il quale un requisito essenziale è l'indipendenza) si accettano i promotori finanziari solo se in grado di dimostrare di aver svolto "attività professionale per almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di richiesta di iscrizione". Tale prova potrà essere compiutamente assolta solo da coloro che hanno svolto l'attività **in conflitto d'interessi** come promotore, mentre coloro che hanno già intrapreso la strada dell'indipendenza non potranno esibire alcuna "dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale e? stata svolta l'esperienza professionale". Il risultato paradossale di tali norme è che per accedere ad un albo di indipendenti, si penalizza coloro che sono già oggi indipendenti e si privilegiano coloro che fino ad oggi hanno svolto consulenza in conflitto d'interessi.

In merito alle **disposizioni transitorie** riteniamo che tali norme impediscano -di fatto- l'accesso alla professione alla maggioranza degli attuali consulenti finanziari indipendenti.

Non ci risulta che in passato, in relazione alla costituzione di qualunque albo sia stata scelta una strada così restrittiva e francamente non vediamo alcuna ragione per farlo proprio per questo tipo, atteso anche che già il recepimento in Italia della direttiva comunitaria ha imposto dei paletti non previsti dalla direttiva (si pensi, ad esempio all'esclusione delle SRL) la quale prevedeva esclusivamente un capitale sociale adeguato e/o una polizza assicurativa. Insistere nella strada dell'ulteriore restringimento dei criteri ci sembra contrario alla lettera ed allo spirito della direttiva comunitaria.

Quando venne istituito l'albo dei promotori finanziari, ad esempio, fu consentito di continuare a lavorare a coloro che erano in attività e che non avevano il titolo di studio previsto (diploma).

Impedire il proseguo dello svolgimento di una libera professione a coloro che hanno investito denaro e anni della propria vita nella costruzione di una nuova attività professionale solo perché non hanno un titolo di studio che

all'epoca in cui hanno fatto la scelta non era previsto, ci sembra una scelta che lede i principi di libertà economica ed individuale.

Perché mai un consulente finanziario attualmente in attività (che quindi ha fatto investimenti, preso impegni, assiste clienti, ecc.) che ha svolto un percorso formativo diverso da quello previsto dal regolamento, improvvisamente dovrebbe essere costretto a chiudere la propria attività per alcuni anni, prendere una laurea (o una laurea diversa da quella che ha) e successivamente passare un esame di abilitazione?

Se proprio il Governo considera indispensabile che tutti gli iscritti all'albo abbiano una laurea (in economia o in giurisprudenza) crediamo che sia doveroso consentire, transitoriamente, un adeguato arco temporale (ad esempio 7 anni) durante i quali i vecchi consulenti finanziari possano essere iscritti all'albo ed operare se iscritti alle facoltà abilitate a rilasciare i titoli previsti.

Infine, venendo al requisito economico, oggi in Italia ci sono moltissimi consulenti finanziari indipendenti che svolgono la professione per migliaia di investitori. La maggioranza di questi professionisti esercita da meno di tre anni. Anche coloro che esercitano da più di tre anni hanno avuto fatturati (specialmente nei primi anni) assolutamente modesti. Prevedere un requisito di "censo" per l'accesso all'albo è francamente qualcosa che lascia molto perplessi sebbene, trattandosi solo della necessità di svolgere la prova valutativa, ci sembra un aspetto meno grave del requisito della laurea.

Del tutto condivisibile, invece, ci sembrano i requisiti di indipendenza.

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo
distinti saluti

Vincenzo Donvito
Presidente Aduc